

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1004/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> occorre rettificare due righe, dal momento che gli sbarchi effettuati da navi estoni in Spagna e in Danimarca non sono stati riportati correttamente.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1004/2010.
- (3) È necessario che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1004/2010 nella misura in cui esse sono vantaggiose per i soggetti interessati.
- (4) Occorre che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui impongono oneri ai soggetti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La tabella di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1004/2010 è così modificata:

1) la settima riga è sostituita dalla seguente:

«EST	RED	N3M	Scorfano	OPANO 3M	y	1 540,00	0,0	1 540,00	0,0	1 642,76	1 642,76	106,7 %	- 102,7	1 571,00		1 468»
------	-----	-----	----------	----------	---	----------	-----	----------	-----	----------	----------	---------	---------	----------	--	--------

2) l'ottava riga:

«EST	SPR	03 A.	Spratto	IIIa	y	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 150,00		150»
------	-----	-------	---------	------	---	------	-----	------	-----	------	------	-------	------	------	----------	--	------

è soppressa.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.